



**COMUNE DI CREVALCORE**

**REGOLAMENTO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA  
DELLE ENTRATE PATRIMONIALI COMUNALI**

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Gestione della riscossione coattiva
- Art. 3 - Avviso di messa in mora
- Art. 4 - Rimborso spese amministrative, indennità, spese di notifica e interessi
- Art. 5 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 6 - Interessi moratori
- Art. 7 - Annullamento delle procedure di riscossione coattiva
- Art. 8 - Insinuazioni al passivo
- Art. 9 - Condanna alle ulteriori spese
- Art. 10 - Inesigibilità
- Art. 11 - Pagamenti e rateizzazioni
- Art. 12 - Somme di modesto ammontare
- Art. 13 - Rimborso delle somme riconosciute indebite
- Art. 14 - Norme di rinvio

## **Art. 1**

### *Oggetto e finalità del regolamento*

1. Il presente regolamento disciplina la riscossione coattiva delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Il comune in luogo della riscossione coattiva tramite ruolo può optare per la riscossione diretta coattiva con ingiunzione fiscale, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o altro titolo esecutivo idoneo previsto dalla legge, attivando le procedure cautelari ed esecutive previste dalla disciplina vigente, adeguate alle singole fattispecie.
3. Il presente regolamento disciplina in particolare:
  - le attività inerenti alla gestione dell'attività di recupero mediante riscossione coattiva dei crediti patrimoniali, successive alle procedure ordinarie di pagamento volontario;
  - le attività inerenti alla gestione dell'attività di recupero mediante riscossione coattiva dei crediti derivanti da assegnazione di finanziamenti trasferiti al Comune da altri enti, a copertura di contributi di natura assistenziale spettanti a nuclei familiari.

## **Art. 2**

### *Gestione della riscossione coattiva*

1. La gestione delle attività relative alla riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 1 comma 3 può essere assicurata attraverso l'istituzione di uno specifico Servizio dell'Ente ovvero tramite affidamenti di segmenti o dell'intera attività a soggetti esterni.

## **Art. 3**

### *Avviso di messa in mora*

1. Preventivamente rispetto all'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva si procede all'invio di un avviso di messa in mora, tramite posta certificata PEC ovvero di un'intimazione di pagamento con raccomandata A/R concedendo 60 giorni per il pagamento.
2. L'importo complessivo dell'avviso di messa in mora è dato dalla somma originariamente dovuta, alla quale sono aggiunte le spese di notifica e gli interessi legali maturati dalla data di mancato pagamento.
3. Al fine di evitare la prescrizione di crediti e di agevolare la gestione nelle Ingiunzioni possono essere comprese, in un unico atto, tutte le somme dovute all'Ente ed afferenti ad un singolo soggetto.

## **Art. 4**

*Rimborso spese amministrative, indennità, spese di notifica e interessi*

1. Nei confronti dei soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dall'avviso di messa in mora di cui al precedente articolo 3 si procederà con l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Nel provvedimento di riscossione coattiva, oltre alle somme maturate a titolo di interesse legale ed alle spese di notifica sostenute dall'Ente, sono conteggiate anche tutte le spese generali sostenute dal Comune, tenendo anche conto di quanto indicato nelle Tabelle A e B approvate con decreto del Ministero delle Finanze del 21/11/2000 ed eventuali successive modifiche, che stabiliscono le spese da porre a carico dei debitori morosi e le tariffe relative alle diverse procedure esecutive.

2. I rimborsi spesa e i diritti dovuti per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva sono determinati sulla base di una quota forfettaria differenziata a seconda dell'importo del debito dovuto ed in base ad un indennizzo determinato come quota percentuale delle somme complessivamente dovute, il tutto comprensivo degli interessi maturati fino alla data di redazione dell'ingiunzione fiscale, come dal prospetto che segue:

SCAGLIONI	QUOTA FORFETARIA COSTI DI PROCEDURA	INDENNITÀ
DA € 0,00 A € 500,00	€ 30,00	6,00%
DA € 500,01 A € 1.000,00	€ 50,00	5,50%
DA € 1.000,01 A € 2.000,00	€ 60,00	5,00%
DA € 2.000,01 A € 3.000,00	€ 80,00	4,50%
DA € 3.000,01 A € 5.000,00	€ 120,00	4,00%
DA € 5.000,01 A € 10.000,00	€ 150,00	3,50%
OLTRE € 10.000,00	€ 200,00	3,00%

**Art. 5**

*Azioni cautelari ed esecutive*

1. Il Responsabile del Servizio competente attiva le procedure di natura cautelare ed esecutiva con riferimento all'importo del credito, alla solvibilità del creditore ed all'economicità dell'azione da intraprendere.

**Art. 6**

*Interessi moratori*

1. Decorso il termine per il pagamento indicato sull'ingiunzione fiscale senza che il soggetto moroso abbia provveduto a corrispondere quanto dovuto, sono conteggiati gli interessi moratori nel tempo vigenti, con maturazione giorno per giorno ai sensi di legge.

## **Art. 7**

### *Annullamento delle procedure di riscossione coattiva*

1. In qualsiasi fase dell'attività di riscossione coattiva il cittadino interessato dalla procedura può presentare motivata istanza di annullamento in autotutela.
2. Qualora a seguito della suddetta istanza emerga l'inesistenza del debito il comune procede con l'annullamento degli atti della procedura.
3. Nel caso in cui l'istanza di autotutela del cittadino possa essere accettata solo parzialmente il comune provvede alla rideterminazione degli importi dovuti adeguando le spese generali e gli indennizzi al debito effettivamente ricalcolato, ferme restando le spese di notifica e gli altri oneri a carattere fisso.

## **Art. 8**

### *Insinuazioni al passivo*

1. Rientrano all'interno delle procedure di riscossione coattiva, e quindi nell'ambito di applicazione del presente regolamento, solamente i crediti indicati nell'avviso di messa in mora qualora detto avviso sia stato notificato in data precedente all'apertura del fallimento.

## **Art. 9**

### *Condanna alle ulteriori spese*

1. Qualora il debitore sia condannato a spese di giustizia, le stesse, se non pagate, rientrano nelle procedure di riscossione di cui al presente regolamento.

## **Art. 10**

### *Inesigibilità*

1. L'ufficio comunale che si occupa della riscossione coattiva emette i provvedimenti di inesigibilità una volta eseguiti i seguenti controlli:
  - a. Non siano stati rinvenuti immobili sui quali iscrivere ipoteca legale ovvero l'importo del debito sia inferiore alle soglie minime previste per l'iscrizione di ipoteca;
  - b. Non siano stati rintracciati veicoli sui quali poter iscrivere fermo amministrativo;
  - c. Il pignoramento mobiliare abbia dato esito negativo;
  - d. Non esistano soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi;
  - e. Non siano stati individuati conti correnti postali o bancari da poter pignorare;
  - f. Non siano state rinvenute in Camera di Commercio quote di partecipazione in società.

## **Art. 11**

### *Pagamenti e rateizzazioni*

1. Il pagamento delle somme di cui ai precedenti articoli può essere effettuato tramite la tesoreria dell'ente e sue filiali, mediante versamento su conto corrente postale intestato

alla medesima tesoreria, tramite il sistema bancario, con procedure telematiche se attivate

2. Il pagamento del debito non può essere effettuato in contanti se non all'ufficiale giudiziario all'atto dell'accesso all'immobile, il quale deve rilasciare apposita quietanza.
3. Il Responsabile del Servizio competente, su richiesta dell'interessato consente il pagamento dilazionato in rate bimestrali, previa applicazione, a partire dalla data di scadenza prevista per il pagamento, degli interessi nella misura del tasso legale vigente, secondo il seguente schema:

fino a € 200,00	nessuna rateizzazione
da € 200,01 a € 600,00	fino a 3 rate bimestrali
da € 600,01 a € 1.200,00	fino a 6 rate bimestrali
da € 1.200,01 a € 3.000,00	fino a 9 rate bimestrali
da € 3.000,01 a € 6.000,00	fino a 12 rate bimestrali
da € 6.000,01 a € 10.000,00	fino a 18 rate bimestrali
da € 10.000,01 a € 20.000,00	fino a 24 rate bimestrali
oltre € 20.000,00	fino a 36 rate bimestrali

4. Per le somme superiori a € 10.000,00 dal richiedente dovrà essere prodotta apposita garanzia fideiussoria, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata del pagamento.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari eventualmente già avviate.
6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, con applicazione degli interessi di mora.
7. Il Comune su richiesta del cittadino/soggetto debitore, potrà compensare la posizione debitoria con somme/crediti che il Comune stesso deve loro corrispondere.
8. Sono escluse dalla compensazione le somme che non hanno natura di entrata patrimoniale per l'Ente.

#### **Art. 12**

##### *Somme di modesto ammontare*

1. Non si procede all'emissione di Ingunzione fiscale per somme inferiori a 20,00 euro. Tale limite s'intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future Ingunzioni fiscali, salva prescrizione.

#### **Art. 13**

##### *Rimborso delle somme riconosciute indebite*

1. I rimborsi delle somme inserite in Ingiunzioni fiscali, riconosciute dall'Ente indebite, sono effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore a 20,00 euro. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a 20,00 euro, salva prescrizione.

#### **Art. 14**

##### *Norme di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla esecutività della deliberazione di approvazione.